

Alla cortese attenzione dell'Autorità di  
Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei  
Consumatori di Energia  
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano  
e-mail: [mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it)

Milano, lunedì 05 Novembre 2018

Prot. AFIR-retail/EF-mi/35-18

Osservazioni Edison Energia al DCO 516/2018/R/gas in tema di “*Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di annullamento della deliberazione ARG/GAS 89/10 – Orientamenti relativi alle modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali*”  
– scadenza 05 Novembre 2018.

Edison provvede a trasmettere le proprie osservazioni alla presente consultazione.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti si inviano cordiali saluti,

  
Maria Elena Fumagalli  
Direttore Affari Regolatori

**Edison Spa**

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.  
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

## OSSERVAZIONI GENERALI

Edison coglie l'occasione della risposta al presente documento di consultazione (DCO) per evidenziare come la vicenda in oggetto confermi l'opportunità che le istituzioni, di concerto con gli operatori e con tutti i portatori di interesse coinvolti, procedano celermente alla cessazione della regolazione transitoria dei prezzi dell'energia, rimuovendo dal mercato un elemento che non solo rappresenta un freno allo sviluppo di soluzioni innovative e di un contesto realmente competitivo, ma che neppure è in grado di garantire quell'effettiva "tutela" per i consumatori finali rispetto a disguidi e/o distorsioni.

Infatti, in esito alla non corretta definizione del livello del coefficiente  $k$  per il periodo 2010-2012 e a prescindere dalla soluzione di regolazione delle partite che sarà adottata, un gran numero di clienti di piccole dimensioni sosterrà nei prossimi mesi una spesa per la propria fornitura gas non del tutto correlata all'andamento dei prezzi della materia prima nel periodo di consumo fatturato. Inoltre, qualora fosse implementata l'opzione che prevede la regolazione diretta dei pagamenti tra venditore e cliente (opzione 1), le modalità di recupero andrebbero anche in direzione contraria rispetto a quanto recentemente disposto dalla disciplina che ha introdotto la cd. "prescrizione breve" per i consumi di energia, con il rischio di generare confusione per i consumatori finali, che stanno lentamente familiarizzando con questo nuovo diritto.

Per le motivazioni sopra esposte e anche al fine di minimizzare:

- Il rischio di contenzioso da parte dei clienti finali,
- La complessità implementativa e i costi ad essa connessi per le imprese di vendita,

riteniamo maggiormente opportuna la scelta di regolare le partite economiche derivanti dalla delibera 737/2017 attraverso l'introduzione di una nuova componente nella tariffa di distribuzione.

## OSSERVAZIONI PUNTUALI

*Q1. Si condivide la proposta di regolazione diretta dei pagamenti? Se no, per quali motivi?*

*Q2. Si condividono gli elementi minimi dell'informativa illustrati al paragrafo 3.5? Quali eventuali ulteriori elementi dovrebbe contenere?*

*Q3. In alternativa, potrebbe essere preferibile un testo predisposto dall'Autorità?*

*Q4. Si condividono le modalità di rateizzazione di cui al paragrafo 3.9? Se no, per quali motivi?*

*Q5. Si condivide l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento per i crediti non riscossi? Se no, per quali motivi?*

Come illustrato nelle Osservazioni Generali, non si condivide la proposta di regolazione diretta dei pagamenti, che rischierebbe di risultare particolarmente complessa ed onerosa da implementare, oltre che di difficile comprensione per i consumatori finali *vis-a-vis* il diverso trattamento riservato ad altre partite risalente a periodi antecedenti, che invece beneficerebbero della c.d. prescrizione breve.

Condividiamo inoltre con ARERA l'idea che in questa delicata fase di transizione verso la completa apertura del mercato finale della vendita, così come stabilito dalla Legge Concorrenza 124/2017, sia opportuno evitare interventi regolatori che generino sfiducia da parte dei clienti verso i venditori del mercato libero, tanto più in questo caso in cui la necessità dell'intervento non è riconducibile alla loro responsabilità.

*Q6. Si condivide la proposta di introduzione di una nuova componente? Se no per quali motivi?*

*Q7. Si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale? Se no per quali motivi? Di quanto si ritiene debbano essere ridotti gli importi? Si forniscano elementi a supporto della risposta.*

*Q8. Quale delle soluzioni tra quelle prospettate si ritiene preferibile e per quali motivi?*

Come illustrato nelle Osservazioni Generali, si ritiene che la proposta di introdurre una nuova componente nella tariffa di distribuzione sia la soluzione preferibile.

*Q9. Si condividono le tempistiche di implementazione illustrate? Se no, per quali motivi?*

Si condividono le tempistiche di implementazione proposte per la soluzione di ristoro tramite una nuova componente tariffaria, per la quale si rinnova la propria preferenza. Si evidenzia tuttavia la necessità che siano rese disponibili quanto prima le istruzioni operative che consentano ai venditori impattati di recuperare le informazioni necessarie sui propri sistemi, al fine di dimensionare l'entità dell'ammontare oggetto di reintegro, oltre che di predisporre alla fatturazione della nuova componente in conformità con i dettami applicativi che saranno stabiliti da ARERA (perimetro di clienti impattati, etc).